



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**INAMMISSIBILITÀ DELLE PRODUZIONI DOCUMENTALI PRIVE
DI ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ.**

- Sentenza del 26/11/2025, n. 4711 - Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano.

Composizione

- Pres. Chindemi
- Rel. Chindemi

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 193 NOTIFICAZIONE - IN GENERE

Processo tributario - Produzioni documentali - Attestazione di conformità all'originale - Mancanza - Inammissibilità.

Massima

In tema di processo tributario, il giudice non può valutare atti o documenti prodotti in formato cartaceo se nel fascicolo telematico non risulti depositata la relativa copia informatica, anche per immagine, munita di attestazione di conformità all'originale. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto, nella fattispecie in esame, l'inammissibilità della produzione documentale dell'Ufficio).

Rif. Normativi

- D.lgs. 31/12/1992, n. 546, art. 25 *bis*

Vedi

- Cass. civ., Sez. U n. 8312 del 25/03/2019

Anno pubb.

- 2025